

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate nella riunione del 17 febbraio 2017

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-670/16 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</p>	<p><u>Asilo (Dublino III)</u> Interpretazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III), che disciplina la presentazione, da parte dello Stato membro che ha ricevuto una domanda di asilo (nella fattispecie, la Germania), della richiesta di presa in carico allo Stato membro ritenuto competente per l'esame della stessa (nella fattispecie, l'Italia).</p>
<p>C-558/16 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p>	<p><u>Successioni mortis causa transfrontaliere</u> Applicabilità del regolamento (UE) n. 650/2012 - relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo – ad una disposizione di diritto nazionale, come quella tedesca, che, nel disciplinare questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge, prevede l'aumento di un quarto della quota ereditaria legittima del coniuge superstite.</p>
<p>C-559/16 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI</p>	<p><u>Diritti dei passeggeri aerei</u> Interpretazione della nozione di "distanza" di cui all'art. 7 del Reg. n. 261/2004, che istituisce regole comuni, tra l'altro, in materia di compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, rispetto alla richiesta di rimborso di alcuni passeggeri che, su un volo Roma-Amburgo con scalo a Bruxelles, hanno subito un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto di oltre tre ore (<i>dubbio sull'inclusione nella nozione di "distanza" della sola distanza diretta tra luogo di</i></p>

		<i>partenza e ultima destinazione, a prescindere dagli scali intermedi)</i>
CAUSE RIUNITE C-538/16 C-539/16 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI	<u>Bruxelles I bis</u> Interpretazione del reg. n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rispetto al caso di un trasporto di persone effettuato mediante collegamento aereo consistente in due voli (Jerez-Madrid e Madrid-Francoforte) senza significativa permanenza nell'aeroporto hub (<i>dubbio sul radicamento della competenza giurisdizionale in capo al giudice del luogo di arrivo della seconda tratta nel caso in cui l'azione risarcitoria venga proposta nei confronti del vettore aereo operante sulla prima tratta, nella quale si sia verificata un'irregolarità, e il trasporto sulla seconda tratta sia stata operata da altro vettore aereo</i>).
C-560/16 REP. CECA	MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO CONSOB BANCA D'ITALIA	<u>Bruxelles I</u> Interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, rispetto al caso di un procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto l'esame della congruità del corrispettivo che un azionista di maggioranza deve versare, a titolo di valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari di titoli di partecipazione cedutigli a seguito di delibera assembleare sul trasferimento obbligatorio degli altri titoli all'azionista di maggioranza - (<i>cd squeeze out</i>).
C-567/16 REGNO UNITO	MIN. SALUTE MIN. SVILUPPO ECONOMICO	<u>Medicinali per uso umano</u> Interpretazione della direttiva 2001/83, recante un codice comunitario relativo ai

	<p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO</p> <p>AIFA</p>	<p>medicinali per uso umano (<i>dubbio sulla equiparabilità di un avviso di chiusura del procedimento, emesso dallo Stato membro di riferimento prima della scadenza del brevetto di base, a un'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi del reg. (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali</i>).</p>
<p>C-568/16 GERMANIA</p>	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AG. DOGANE E MONOPOLI</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO</p>	<p><u>Servizi di pagamento nel mercato interno</u></p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (<i>dubbio sull'esclusione dal campo di applicazione della direttiva di un'attività che, all'interno di una sala da gioco, consente di prelevare denaro contante con bancomat e PIN, presso un apposito terminale che, nel contempo, funga da distributore automatico per il cambio di monete, laddove lo svolgimento delle operazioni bancarie e relative al conto venga effettuato da un prestatore di servizi esterno («gestore di rete») e il gestore della sala si limiti ad inserire il contante nel distributore ricevendo, dalla banca depositaria del conto del cliente che effettua il prelievo, un accredito pari all'importo prelevato</i>).</p>
<p>C-580/16 AUSTRIA</p>	<p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AG. ENTRATE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p>	<p><u>Esenzioni IVA</u></p> <p>Interpretazione della disposizione della direttiva IVA (art. 141) che consente agli Stati membri, al ricorrere di certe condizioni, di prendere misure particolari per non assoggettare all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio (<i>dubbio sull'applicabilità di tale disposizione al caso in cui il</i></p>

		<i>soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche qualora il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro)</i>
--	--	---